Solon in

Eroc. N°193/2013



TRIBUNALE DI CROTONE <u>SEZIONE CIVILE-SETTORE LAVORO E PREVIDENZA</u>

ORDINANZA

Pronunciata nel procedimento cautelare ex art 700 c.p.c. iscritto al Nº in epigrafe indicato, promosso da

-Ricorrenti

contro

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

- Convenut - Contuntace

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott.ssa Maddalena.Torelli

A sciogliemtno della riserva assunta all' udienza del 13-2-2013

Visto il ricorso depositato in data 28-1-2013;

ifetti gli atti a corredo della domanda ivi contenuta; 👵 🕟

letto l'art. 669 sexies cpc;

rilevato che la controparte, a cui il ricorso introduttivo del giudizio unitamente al decreto *inaudita altera parte* emesso è stato ritualmente notificato, non si è ritualmente costituita in giudizio ai sensi dellart, 82 cpc, depositando senza il patrocinio di un difensore a mezzo fax in cancelleria documentazione, che non può quindi trovare ingresso nel giudizio;

1136



W

ritenuti sussistenti sia il *fumus boni iuris* che il *periculum in mora* come da decreto inaudita altera parte pronunciato in data 31.1.2013;

ritenuto in particolare che l' art. 32 Cost. tutela la salute come fondamentale diritto dell' individuo, concernendo lo stesso anche lo stato di benessere fisico e psichico come estensivamente espresso, e qui richiamato, dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 17461 del 2006, ricomprende anche il diritto all' assistenza sanitaria e farmaceutica ed è criterio interpretativo della legislazione ordinaria (Corte Cost. n. 127 del 1990);

ritenuto che l'art. 1 comma 4 del DM 5.12.2006 consente limpiego di. medicinali per terapia genica e per terapia cellulare somatica su singoli pazienti in mancanza di valida alfornativa terapeutica, nei casi di utgenza che pongono il paziente in pericolo di vita o di grave danno alla sajute, nonché nei casi di grave patologia a rapida progressione, sotto responsabilità del medico prescrittore e, per quanto concerne la qualità del medicinale, sotto la responsabilità del direttore del laboratorio di produzione di tali medicinali purche: a) siano disponibili dati scientifici, che ne giustifichino l' uso, pubblicati su accreditate riviste internazionali;b)sia stato acquisito il consenso informato del paziente;c)sia stato acquisito il parere favorevole del Comitato etico;d) siano utilizzati, non a fini di lucro, prodotti preparati in laboratori in . possesso dei requisiti di cui all' art. 2 anche nei casi di preparazioni standard e comunque nel rispetto dei requisiti di qualità farmaceutica approvati dalle Autorità competenti, qualora il medicinale sia stato precedentemente utilizzato per sperimentazioni cliniche in Italia; e) il trattamento sia eseguito in Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o in struttura pubblica o ad essa equiparata;

rilevato che in data 15.5.2012 l' Agenzia Italiana del Farmaco ha vietato con decorrenza immediata di effettuare prelievi, trasporti manipolazioni, culture, stoccaggi e somministrazioni di cellule umane presso l' Azienda Ospedaliera Spedali Riuniti di Brescia, sulla considerazione che il trattamento eseguito non rispondesse ai requisiti



richiesti per la sperimentazione clinica, su rilievo che non fossero stati rispettati i requisiti richiesti dal DM del 2006 e su contestazioni di carattere igienico, in ordine all' assenza di documentazione relativa alla caratterizzazione cellulare, in ordine alla genericità delle cartelle cliniche, in ordine alla mancata conoscenza da parte dei medici della vera naturà del materiale biologico somministrato nonché all' inadeguatezza dei locali ove venivano effettuati i trattamenti;

rifevato che la normativa in questione, che va integralmente richiamata, è conforme al dettato costituzionale dellart. 32 Cost, consentendo la somministrazione di terapie che, seppure al di fuori di sperimentazioni cliniche, presentino oggettivi caratteri di serietà scientifica in ordine all' efficacia alle modalità di produzione, ed alle pratiche di utilizzo, condividendo quanto ribadito da ultimo dai numerosi tribunali d' Italia che si sono pronunciati su analoghe vicende (cfr. copiosa diufisprudenza depositata dasparte ricorrente);

Filevato che presso gli Spedali civili di Brescia con cellula mesenchimali predotte mediante il c.d. metodo Stamina altro pazichte, con la stessa patologia della piccola Helena ha ricevuto effetti positivi con miglioramenti inimmaginabili mediante la somministrazione di tali cellula (cff. documentazione agli atti odiernamente predotta, in ordine al benefici ottenuti).

rilevato che specifiche pubblicazioni su accreditate riviste scientiashe internazionali hanno evidenziato i possibili penefici della terapia richiesta per la patologia della ricorrente;

riteriuto pertanto preminente, allo stato, nel bilanciamento degli opposti interessi, il diritto alla cura compassionevole richiesta quale componente del più ampio e costituziona mente tutelato diritto alla salute:

rilevato quanto al *periculium in mora* che lo stesso sussiste essendo la piccola in imminente pericolo di vita come risultante dal certificato medico del pediatra immunologo oggi depositato;

W

ritenut sussistenti, in ragione della sussistenza del provvedimento negativo dell' A.I.F.A., gravi motivi per compensare le spese processuali

PQM The T

Conferma il decreto emesso inaudita altera parte in data 31.1.2013 e ordina all' Azienda Ospedaliera Spedali Riuniti di Brescia, in persona del suo legale rappresentante pro tempare, di somministrare immediatamente e senza dilazione in favore di nata a Cafenzaro il 11-7-2008, la terapia cellulare ex art 1 co 4 dm 5.12.2006 n° 25520, consistente nel trapianto di cellule staminali mesenchimali attraverse a metodologia Stamina analogamente a quanto gia effettuato per altri pazienti che avevano ripreso la terapia o pegiagnima volta, in sede giudiziaria; ammessi alla stessa.

onipensarie spese sidle.

Crotone 13 2 2018

Il giudice del Lavoro

Dott ssa/Maddalen

TRIBUNALE DI CROTONE

E Fotocopia conforme all'originale.

Crotone, li_